

# FAMILY TRUST E PIANIFICAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLA RICCHEZZA FAMILIARE


Fabrizio Vedana, TEP  
Across Family Advisors  
[vedana@acrossgroup.it](mailto:vedana@acrossgroup.it)  
[www.acrossgroup.it](http://www.acrossgroup.it)

PASSAGGIO GENERAZIONALE E TUTELA  
DEL PATRIMONIO FAMILIARE:  
DUE ASPETTI STRETTAMENTE CORRELATI


# IL LABIRINTO DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE




# La protezione del patrimonio familiare è:



# La pianificazione del passaggio generazionale è:




# Ritieni che il *Trust* sia uno strumento... ?



# TRUST: solo il 9% dichiara di conoscerlo bene ma lo considera poco accessibile ai più



Lei sa cosa è un TRUST?



■ MOLTO BENE ■ SOLO PER SENTITO DIRE ■ PER NIENTE


E direbbe che è.....



solo per chi ha patrimoni di decine di milioni

una soluzione molto costosa

un servizio facile da trovare/realizzare



Fonte: FINER® Finance Mirror base campionaria 890 interviste, hanno un patrimonio complessivo (attività finanziarie e immobili) superiore a 1mln e **non hanno affrontato il tema della propria successione** - valori % - risposta multipla



© FINER 2020 | FINER® Finance Explorer S.r.l. |

# Trust

- Di famiglia
- Societari
- Di garanzia
- Di scopo
- Immobiliari
- Per soggetti deboli
- Per il "dopo di Noi"



# Tribunale di Savona sentenza 305/2017

## Tribunale di Mantova sentenza 140/2018

«giòva rilevare, in proposito, come il family trust, volto ad assicurare ai beneficiari un reddito sufficiente a garantire loro un tenore di vita ordinario, risulti facilmente assimilabile, in via di principio, con il fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 ss. c.c.»



# Tribunale di Trieste sentenza 421/2014

«quello in questione non viene espressamente definito family trust, ed è in realtà un affidamento caratterizzato da un intento meramente personale ed egoistico (quello di garantire una serena vecchiaia al disponente stesso), con una mera possibilità che il patrimonio residuo – qualora non consumato – venga destinato a certi beneficiari che, al momento, sono i figli del disponente».

# Tribunale di Trieste sentenza del 19 settembre 2007

Potrebbe quindi ritenersi legittima una qualificazione del negozio come *Family Trust*, ancorché manchi qualsiasi considerazione in ordine all'intento delle parti disponenti di mantenere una unitarietà dei beni all'interno della famiglia nucleare; sono poi dettate disposizioni contrastanti e poco comprensibili in merito al riparto finale dei beni, stante la difformità dei punti 4.2. e ss. e di quelli 39. e ss.; non è chiaro come debbano essere ripartiti i beni apportati da un singolo disponente (come nel caso dell'immobile qui conferito), né appaiono nitide le regole di distribuzione, la cui unica linea ispiratrice appare l'assoluta discrezionalità del *trustee*; inoltre manca qualsiasi apporto in ordine all'individuazione della disciplina dell'amministrazione dei beni, dichiaratamente destinati al soddisfacimento di interessi anche di minorenni: il ruolo del guardiano non potrà che essere di secondo piano, in quanto istituzionalmente dovranno essere fatte salve le prerogative del giudice tutelare. Infine nessun indice ermeneutico a vantaggio della qualificazione di questo come di un *Family Trust* può trarsi dalla scelta del *trustee*, non trattandosi di un soggetto dotato di particolari attitudini che lascino intendere, ad esempio, una selezione da parte dei disponenti attuata sulla base delle capacità professionali o morali di amministrare beni o interessi per il raggiungimento dei fini preposti.

# Family trust o fondo patrimoniale?

## Analogie e differenze

Con la ratifica ad opera della legge 16 ottobre 1989 n. 364 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust (d'ora in poi citata come Conv. Aja), l'Italia ha "riconosciuto" come trust tutti "i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico" (articolo 2, comma 1, Conv. Aja).

Si parla dunque di trust ogni qualvolta vi sia questo giuridico "posizionamento di beni" (*assets placed o biens placés*) *under the control o sous le contrôle* di un *trustee*, nel cui patrimonio i "beni del trust" bensì entrano, ma andando a costituire (articolo 2, comma 2, Conv. Aja), rispetto al suo patrimonio "generale", una massa distinta che il trustee ha il potere/dovere di amministrare (cioè gestire e/o disporre) secondo i dettami discendenti dalla legge scelta per la regolamentazione del trust (ai sensi dell'articolo 6 Conv. Aja) e dall'atto istitutivo.

# Family trust o fondo patrimoniale?

## Analogie e differenze

Articolo 167 codice civile. Costituzione del fondo patrimoniale

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

# Verso una legge sui trust?



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1151**

Delega al Governo per la revisione del codice civile

Si prevede, altresì, la disciplina di nuove forme di garanzia del credito, anche in considerazione delle prassi contrattuali in ambito bancario e finanziario, nonché la definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento del **trust** e degli altri contratti di affidamento fiduciario, al fine di assicurare adeguate forme di tutela dei beneficiari.

17/01/2021 - 11:51

# Verso una legge sui trust?

DDL S. 1151 - Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

1.2.1. Testo DDL 1151

Parimenti mutato è il quadro interno attuale rispetto a quello esistente quando venne ratificata in Italia la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, Convenzione entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

I **trust** cosiddetti interni negli ultimi anni hanno conosciuto ampia diffusione e sono oramai una realtà con la quale gli operatori giuridici si trovano quotidianamente a confrontarsi, con notevoli incertezze dovute al fatto che la legge regolatrice va necessariamente rinvenuta in ordinamenti stranieri.

I principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p*), del disegno di legge delega rispondono all'esigenza di introdurre una disciplina interna sulla costituzione e sul funzionamento del **trust**, che vada oltre le isolate disposizioni di legge attualmente vigenti in materia fiscale, consentendo di superare sia i residui dubbi di ammissibilità dell'istituto che quelli concernenti i suoi rapporti con l'articolo 2645-*ter* del codice civile.

La previsione del disegno di legge risponde altresì all'esigenza, di carattere più generale, di introdurre una disciplina sistematica - presente in altri ordinamenti europei, che conoscono il contratto di fiducia - della fiducia e delle sue applicazioni contrattuali, che garantisca in primo luogo un'adeguata tutela dei beneficiari; disciplina sistematica assente nel codice civile, cui pure non sono estranee figure settoriali di negozi fiduciari.

# Verso una legge sui trust?

*p)* disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento del **trust** e degli altri contratti di affidamento fiduciario, garantendo un'adeguata tutela dei beneficiari.

Il criterio di cui alla lettera *p)* prevede che il Governo, in sede di attuazione della delega, disciplini le modalità di costituzione e di funzionamento del **trust** e degli altri contratti di affidamento fiduciario, al fine di assicurare adeguate forme di tutela dei beneficiari. Tale principio risponde all'esigenza di introdurre una disciplina interna sulla costituzione e sul funzionamento del **trust**, che vada oltre le isolate disposizioni di legge attualmente vigenti in materia fiscale, consentendo di superare sia i residui dubbi di ammissibilità dell'istituto che quelli concernenti i suoi rapporti con l'articolo 2645-*ter* del codice civile. La previsione del disegno di legge risponde altresì all'esigenza, di carattere più generale, di introdurre una disciplina sistematica della fiducia e delle sue applicazioni contrattuali, che garantisca in primo luogo un'adeguata tutela dei beneficiari; disciplina sistematica assente nel codice